

Sent. N. 36/2025
depositata 31/12/2025

P.U. 71-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Raffaele Agostini	Presidente
dott.ssa Francesca Calagna	Giudice rel.
dott.ssa Noemi Martini	Giudice

nel procedimento n. 71-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

BRUNI Francesca nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 04/12/1964 c.f.: **BRNFNC64T44H769F** nonché da

CAPACCHIETTI Cristiano nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 25/01/1992 c.f.: **CPC CST92A25H769S**

entrambi residenti in Via delle Paranze n. 15 Acquaviva Picena (AP), con il patrocinio dell'Avv. Dante Scardecchia e con l'ausilio dell'O.C.C. Avv. Claudia Gabrielli,

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 28 novembre 2025 con il quale **BRUNI FRANCESCA** e **CAPACCHIETTI CRISTIANO** hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio adducendo la qualità di soggetti sovraindebitati;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Claudia Gabrielli;

ritenuta la propria competenza ex art. 27, c. 2, CCII, e considerato che il Tribunale giudica in composizione collegiale, ex art. 270 CCII;



rilevato che i ricorrenti sono, rispettivamente, BRUNI FRANCESCA, agente e rappresentante di commercio (v. dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA), CAPACCHIETTI CRISTIANO, studente universitario;

rilevato, pertanto, che ai sensi del disposto degli artt. 65 c.1, 66, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura di una procedura familiare risultando conviventi e avendo il sovraindebitamento degli stessi un'origine comune;

rilevato, in particolare, che ai sensi del primo comma dell'art. 66 CCII la condizione di incapacienza di CAPACCHIETTI CRISTIANO (figlio) non osta alla apertura della procedura familiare atteso che risultano sussistere i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata in capo a BRUNI FRANCESCA (madre) e, in specie, l'attestazione di cui all'art.268 co. 3 CCII quarto periodo, il tutto come si evince dalla relazione particolareggiata agli atti;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti consistente (pari a oltre € 448.000,00 per Bruni Francesca e a oltre € 98.000,00 per Capacchietti Cristiano) gli stessi dispongono di un patrimonio di valore molto minore costituito, per Bruni Francesca, unicamente dallo stipendio dalla stessa percepito, da beni immobili di proprietà e da beni mobili registrati (beni il cui valore risulta comunque non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte) mentre, per Capacchietti Cristiano, l'OCC ha attestato che non vi è attivo distribuibile essendo lo stesso studente universitario e non possedendo alcun bene, fatta eccezione per due motoveicoli di modesto valore;

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI (come imposto dall'art 65, co. 2, CCII) e che, quanto a Capacchietti Cristiano, l'OCC ha indicato che, ai fini del finanziamento concesso di cui lo stesso è fideiussore, il soggetto finanziatore non ha evidentemente tenuto conto del merito creditizio del debitore atteso che il Capacchietti non percepiva neppure al tempo della sottoscrizione della fideiussione alcun reddito essendo anche allora studente;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dell'O.C.C., il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il gestore ha, altresì, reso l'attestazione ora prevista dall'art. 268, c. 3, CCII, circa l'ammontare di attivo acquisibile da distribuire ai creditori con riferimento a Bruni Francesca;



ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. e), i ricorrenti possono essere autorizzati ad utilizzare per esigenze lavorative

- Bruni Francesca l'autovettura Opel Grandland targato FZ034BY senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;
- Capacchietti Cristiano il motociclo Yamaha SH02 tg. BT72588 senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;

ritenuto, invece, che non possa allo stato essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo degli altri beni mobili registrati indicati nel ricorso non ravvisandosene i presupposti (l'autorizzazione è peraltro richiesta a beneficio di soggetti terzi), fatta salva la possibilità per il nominando liquidatore di verificare la convenienza della loro apprensione alla procedura per quelli per i quali ne ricorrano i presupposti (scarso valore);

ritenuto altresì che ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto infine opportuno osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC,



considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase *ante e post* apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e, invece, ad accantonarlo in attesa della liquidazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **BRUNI Francesca** nata a **San Benedetto del Tronto (AP)** il **04/12/1964 c.f.: BRNFNC64T44H769F** nonchè di **CAPACCHIETTI Cristiano** nato a **San Benedetto del Tronto (AP)** il **25/01/1992 c.f.: CPCCST92A25H769S** entrambi residenti in Via delle Paranze n. 15 Acquaviva Picena (AP);

- 1) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;
- 2) Nomina Liquidatore l'avv. **Claudia Gabrielli**;
- 3) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di **consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio** oggetto di liquidazione **ad eccezione**
 - per Bruni Francesca, dell'autovettura **Opel Grandland targato FZ034BY** senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;
 - per Capacchietti Cristiano, il motociclo **Yamaha SH02 tg. BT72588** senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;



- 6) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di BRUNI FRANCESCA e CAPACCHIETTI CRISTIANO;

8) **dispone che il liquidatore:**

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 275-bis CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori") ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
- in relazione al **compenso spettante all'OCC**, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio e, in ogni caso, previo decorso di tre anni dalla data di apertura, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima del decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.

9) Dispone che, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia **inserita su sito internet del Tribunale** di Ascoli Piceno, sia **pubblicata nel registro delle imprese** (considerato che il debitore esercita attività d'impresa) e sia **trascritta** nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore, nonché **notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione**. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Ascoli Piceno, 28 dicembre 2025

Il Giudice est.
dott. Francesca Calagna

Il Presidente
dott. Raffaele Agostini

